



**TRIBUNALE DI ANCONA**  
**SEZIONE IMPRESA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

**Dott.ssa Silvia Corinaldesi**

**Presidente**

**Dott. Andrea De Sabbata**

**Giudice**

**dott.ssa Gabriella Pompetti**

**Giudice rel./est.**

nella procedura iscritta al n. RG \_\_\_\_\_,  
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 23/07/2025,  
letti ed esaminati gli atti,  
all'esito della Camera di Consiglio tenuta lo stesso giorno,  
emette il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 25/06/2025 la società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nella veste di soci della società \_\_\_\_\_  
hanno adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"Voglia l'  
ill.mo Tribunale adito, per i suesposti motivi, previa audizione delle parti interessate, accertata e  
dichiarata la giusta causa della revoca del dott. \_\_\_\_\_ dalla carica di Liquidatore della  
soc. \_\_\_\_\_ l. disposta con delibera assembleare del 12.6.2025, adottare ai  
sensi e per gli effetti di cui all' art. 120 bis CCII decreto di approvazione della deliberazione  
assembleare di revoca del medesimo dott. Stefano Ciattaglia dalla carica di Liquidatore. Con ogni  
conseguente provvedimento come per legge"*

Il procedimento veniva iscritto al n. RG \_\_\_\_\_ (anche se è pacifico che trattasi di un procedimento di Volontaria Giurisdizione; per cui si è applicato il rito previsto dagli artt. 737 e ss c.p.c.).

In sintesi, e per quanto d'interesse, la difesa deduceva che:

- la assemblea dei soci del 12/06/2025 (convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dal socio \_\_\_\_\_, titolare del 42,4% del capitale sociale, cfr. copia dei relativi verbali – docc. 27-30, con copia degli avvisi di convocazione) ha revocato l'incarico di liquidatore assunto dal dott. \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi:
- la mancata definizione del piano di liquidazione finalizzato all' Accordo di Ristrutturazione, essendo il documento ad oggi presentato privo dei contenuti essenziali per configurare un piano, ed in ogni caso irrealistico nei presupposti;
- il mancato avvio di trattative con i creditori da parte del Liquidatore, con la conseguenza che ad oggi non è possibile definire l'ammontare dei debiti da saldare con le relative scadenze;
- la totale mancanza di adeguate informative ai soci in merito alle attività svolte ed ai contratti eventualmente conclusi;
- la totale mancanza di risposte circa posizioni creditorie e debitorie comunicate dal Liquidatore;
- ripetute violazioni dello Statuto per mancata convocazione dell'assemblea a fronte della richiesta dei soci ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- gravi carenze e violazioni degli obblighi di salvaguardia dell' attivo aziendale a tutela dei creditori, avendo omesso di procedere alla tempestiva rimozione dei beni amovibili, financo quelli non direttamente necessari al servizio pubblico di ormeggio e alla sicurezza della navigazione (come i beni del cantiere e le opere a terra non funzionali all'ormeggio); in tal modo, oltre ad esporsi a rilievi penali per abusiva occupazione del demanio marittimo, ha creato potenzialmente ulteriori passività derivanti dall'eventuale;

- indennità di occupazione del demanio che potrà essere richiesta dalle autorità competenti; inoltre, ha esposto al rischio che i beni amovibili, permanendo in area estranea al controllo della società, possano essere sottratti, danneggiati o violati in danno ai creditori;
- mancata redazione del Piano di Ristrutturazione: il documento presentato ai soci, e non discusso in assemblea, non espone né le prospettive di realizzazione dell'attivo disponibile, e le relative tempistiche, né le tempistiche di pagamento delle passività, ed i relativi importi; in sostanza nel periodo della carica, il Liquidatore non si è occupato di verificare con i creditori della società possibili piani di rientro sostenibili in ragione degli incassi attesi dalla liquidazione. Invero il documento presentato si poggia unicamente sul supporto finanziario dei Soci i quali, oltre a farsi carico del debito bancario, dovrebbero sopperire le gravi lacune del Liquidatore nella gestione dell'attivo aziendale coprendo integralmente gli incassi attesi del Piano. Ciò, peraltro, senza aver previamente verificato le effettive disponibilità finanziarie dei soci e quindi l'effettiva copertura del fabbisogno.
- mancata informativa in merito all'andamento del piano di liquidazione, che peraltro non risulta esistere, in merito alla gestione del personale, in merito ad eventuali incarichi conferiti ed in genere in merito alla gestione nel periodo di carica; - non ha svolto alcuna attività pratica di recupero degli ingenti crediti ancora esigibili addirittura rallentando le attività del legale incaricato Avv. [redacted] e attraverso la negazione della firma delle procure alle liti per i principali debitori ([redacted] srl ecc.);
- ha consentito alla [redacted], quale subentrante nella gestione del porto, di eseguire lavori su strutture amovibili di proprietà della società;
- non ha staccato né volturato le utenze idriche ed elettriche della Società al nuovo affidatario [redacted], con conseguente aggravio di oneri a carico della Società; - ha consentito alla [redacted] Srl l'uso delle opere amovibili di proprietà della società senza alcun titolo, rendendosi complice della condotta illegittima della affidataria [redacted];
- il 2.8.2025 sarebbe scaduto il termine per la presentazione del Piano e se non veniva velocemente sostituito il Liquidatore al fine di procedere alla monetizzazione dei beni aziendali al fine di predisporre un realistico Accordo di Ristrutturazione, la società fallirà.

Con la citata delibera l'assemblea nominava in sostituzione del liquidatore revocato il sig. Vignola (cfr. delibera in atti).

Con decreto del 07/07/2025 veniva fissata l'udienza collegiale del 23/07/2025 e disposta la comparizione personale dei ricorrenti e del resistente.

Con comparsa depositata in data 21/07/2025 la difesa del resistente:

- ha rilevato che il Tribunale di Fermo, all'esito dell'udienza camerale tenutasi in data 15 luglio 2025, che ha visto l'intervento nonché la presenza personale dei soci qui istanti con sentenza emessa in data 17 luglio 2025 ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società nominando Curatore il e Giudice Delegato il (All.to n. 1).
- L'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale determina l'improcedibilità dell'avverso ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo alle società qui istanti, così come affermato da recentissima decisione del Tribunale di Catanzaro (sentenza 26 marzo 2025 pubblicata in data 18 luglio 2025 sul sito specializzato Ius Crisi di Impresa);
- riservava il deposito di altra comparsa a confutazione della sussistenza di tutti gli addebiti mossi al liquidatore.

Quindi rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia al Tribunale di Ancona, Sezione Imprese, 1) Dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per sopraggiunta carenza di interesse determinata dalla sopravvenuta sentenza del Tribunale di Fermo in data 17 luglio 2025, con la quale è stata pronunciata la liquidazione giudiziale della società ;*  
*2) Nel merito, respingere in ogni caso l'avverso ricorso proposto ai sensi dell'art. 120 bis 4 comma CCII, in quanto infondato, palesemente pretestuoso e comunque non provato; 3) Quanto alle spese di lite, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione preliminare di improcedibilità, sussistono certamente i presupposti per la sua integrale compensazione atteso il sopraggiungere della sentenza che ne ha determinato l'improcedibilità. 4) Viceversa, nel caso in cui la precedente eccezione preliminare dovesse essere disattesa e la controversia dovesse quindi essere decisa nel merito, si*

*richiede la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite a favore del resistente*

La difesa del resistente come preannunciato la difesa del resistente ha depositato altra comparsa confutando specificatamente e dettagliatamente ogni singolo addebito e concludeva chiedendo: *“Piaccia al Tribunale di Ancona, Sezione Imprese, 1) Dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per sopraggiunta carenza di interesse determinata dalla sopravvenuta sentenza del Tribunale di Fermo in data 17 luglio 2025, con la quale è stata pronunciata la liquidazione giudiziale della società ... 2) Nel merito, respingere in ogni caso l'avverso ricorso proposto ai sensi dell'art. 120 bis 4 comma CCII, in quanto infondato, palesemente pretestuoso e comunque non provato; 3) Quanto alle spese di lite, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione preliminare di improcedibilità, sussistono certamente i presupposti per la sua integrale compensazione atteso il sopraggiungere della sentenza che ne ha determinato l'improcedibilità. 4) Viceversa, nel caso in cui la precedente eccezione preliminare dovesse essere disattesa e la controversia dovesse quindi essere decisa nel merito, si richiede la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese di lite a favore del resistente .*

”.

Alla udienza del 23/07/2025 compariva di persona solamente il liquidatore; i difensori delle parti costituite discutevano e concludevano come da relativo verbale (da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto).

Anzitutto deve darsi atto che il Tribunale di Fermo, con sentenza del 17/7/2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della nell'ambito del procedimento iscritto al n. 9/2025 (v. sentenza depositata dalla difesa del liquidatore in allegato alla comparsa del 21/7/2025).

Tale circostanza determina il venir meno dei presupposti richiesti dalla citata disposizione per ottenere la ratifica della delibera di revoca dell'amministratore per giusta causa, come eccepito dalla difesa di parte resistente.

Ciò si evince dal tenore letterale della norma di cui è chiesta l'applicazione, secondo cui *“Dalla iscrizione della decisione [di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, n.d.r.] nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli*

*amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati".*

Si osserva preliminarmente che l'articolo 120 -bis CCII, introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e recentemente modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha previsto una significativa modifica nell'ambito del diritto della crisi d'impresa, nel senso che non solo individua l'organo investito della competenza decisionale in merito all'accesso della società ad una procedura di regolazione della crisi e al tipo di strumento da impiegarsi ed alle modalità di superamento della crisi ma, al fine di garantire la tempestiva risoluzione della crisi, contiene delle disposizioni atte a superare eventuali comportamenti ostruzionistici dei soci.

Difatti, l'art. 120 bis CCII accentra le competenze decisionali per la risoluzione della crisi in capo all'organo amministrativo, tant'è vero che il secondo comma assegna agli amministratori competenze decisorie che, nel regime di diritto comune, sono rimesse all'apprezzamento necessario dell'assemblea straordinaria.

Sempre nell'ottica di superare eventuali resistenze da parte dei soci, i quali potrebbero comunque impedire la ristrutturazione avviata dagli amministratori-liquidatori, laddove sia indispensabile procedere ad operazioni di riorganizzazione della società che devono necessariamente essere decise dai soci, la norma assegna agli amministratori il potere di definire in autonomia i contenuti del piano e della proposta (sia nel concordato che negli ADR), nonché di includervi anche operazioni (come le operazioni straordinarie; l'aumento di capitale) che determinano una modificazione dello statuto e che normalmente richiedono, dunque, l'approvazione dell'assemblea straordinaria.

In questa cornice normativa ben si comprende la disposizione secondo cui gli amministratori, in pendenza di una domanda d'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, possano essere revocati solo per giusta causa, con l'ulteriore precisazione che *"non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge"* e tale tutela viene

rafforzata dalla previsione che *“la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.”*.

Il dato assolutamente rilevante che costituisce la *ratio* dell'art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinvia – dunque- nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza sull'accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII), in tal modo si intende limitare o escludere qualsiasi ingerenza dei soci che possa, in qualche modo, ostacolare il risanamento, subordinando la stessa revoca degli amministratori non già ad una qualsiasi deliberazione assembleare incidente sulla loro rimozione, ma alla ricorrenza di una *“giusta causa”* sottoposta alla successiva e determinante valutazione del tribunale.

Il dato normativo corrisponde al *Considerando* 96 della Direttiva UE 2019/1023, dove si legge *“l'efficacia del processo di adozione e di attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromesso dalle norme di diritto societario”*; con conseguente indicazione agli Stati membri di garantire che *“le prescrizioni di diritto societario non possano compromettere l'efficacia del processo di ristrutturazione”* e garantire che *“gli azionisti (cioè, i soci) non ostacolino indebitamente l'adozione o l'attuazione di un piano di un piano di ristrutturazione che potrebbe ripristinare la sostenibilità economica dell'impresa”*.

In conformità, l'art. 12 della Direttiva dispone che *“gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o di ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione”*; nonché *“adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragionevolmente”* la ristrutturazione e il superamento della crisi.

In questo contesto, l'art. 120-bis, comma 1° CCII ha attribuito all'esclusiva competenza degli amministratori l'accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (senza alcun obbligo di ottenere preventivo assenso dei soci), e, dappoi, ha previsto nel comma 4° che gli amministratori non possono essere revocati per la sola circostanza di aver fatto accesso a detto strumento, nonché che la loro revoca solo per giusta causa dovrà essere sottoposta al necessario vaglio accertativo del Tribunale.

Orbene, in questo contesto, resta evidente che una delibera assembleare che si limiti a revocare l'amministratore, pur in presenza di una ritenuta giusta causa (in assenza del necessario provvedimento del Tribunale), e contemporaneamente nomini un nuovo amministratore con piene funzioni, finisce per creare in concreto un "ostacolo" al processo di ristrutturazione, posto che le azioni dell'amministratore revocato (con revoca non ancora assentita dall'autorità giudiziaria) potrebbero restare in contrasto con quelle assumibili dal nuovo amministratore (si pensi, ad esempio, alla revoca della nomina dei professionisti chiamati a redigere il piano o alla stessa previsione di altro strumento tra quelli indicati dalla legge), con evidente confusione e possibile pregiudizio per gli obiettivi di superamento della crisi (nel caso restando incerto se le stesse attività di impulso siano attribuibili, in assenza del provvedimento del tribunale, all'amministratore revocato o al nuovo amministratore). Il comma 4° dell'art. 120-bis CCII, in maniera innovativa rispetto alla comune disciplina del rapporto gestorio, assume – quindi- la necessità dell'intervento del tribunale, tanto da escludere che, come avviene in assenza del decreto di cui all'art. 2400 c.c., l'assemblea possa, da subito, con la revoca dell'amministratore e/o liquidatore nominarne altri in sostituzione (come invece è accaduto nel caso in esame), e tanto con immediata efficacia o effetti.

Dall'altra, non conserva alcun rilievo l'*"iscrizione della decisione"*, posto che qui si controverte non già della nomina del nuovo amministratore, ma della revoca per giusta causa dell'amministratore che ha deliberato l'accesso agli strumenti, la quale presuppone il decreto del tribunale.

In realtà, solo con l'intervenuta assentita revoca per giusta causa, come disposta dal tribunale – in perfetta sintonia con la disciplina della revoca dei sindaci – si realizzano gli effetti della nomina del nuovo amministratore e/o liquidatore, non prima, e ciò vale non solo nel rapporto con i terzi, ma pure in relazione alle dinamiche interne della società, in quanto tali sottratte alla libera determinazione dei soci.

In questo contesto, l'approvazione del tribunale viene ricompresa nel concetto di omologazione, essa rappresentando un elemento indispensabile affinché diventi efficace la deliberazione di revoca dell'amministratore.

In sostanza, nel richiedere che la deliberazione di revoca venga approvata con decreto della competente Sezione Specializzata in materia d'Impresa, si avvalorava una rafforzata stabilità della carica nell'ottica di rendere i gestori della società indipendenti rispetto al gruppo di comando che li ha nominati.

Ne consegue che la disciplina in oggetto non è assimilabile alle normali delibere di revoca e sostituzione degli amministratori, posto che la rimozione dall'incarico gestorio può essere decisa dai soci, ma rimane priva di effetti fino al provvedimento di accertamento della giusta causa da parte del Tribunale.

L'accertamento che il tribunale deve condurre in ordine alla ricorrenza della giusta causa di revoca opera quindi come condizione di efficacia della estinzione del rapporto che lega l'amministratore (e/o il liquidatore) alla società e si pone come disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal mandato irrevocabile di cui all'art. 1723 e ss. c.c.

Se -quindi- la ratio legis è quella di favorire la regolamentazione della crisi concentrando il potere decisionale in una fase così delicata della vita dell'impresa in capo alla governance, si comprende che tale *deminutio* dei poteri dell'assemblea dei soci ha ragion d'essere esclusivamente nell'arco temporale che va *"dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione"*.

Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l'equilibrio interno tra l'organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell'ulteriore forma di "tutela rafforzata" delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.

Così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell'art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell'organo amministrativo cessa anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi.

Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell'impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale, come nel caso di specie.

Pertanto, sebbene l'art. 120 *bis*, comma 4, CCII faccia espresso riferimento in proposito alla sola omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell'organo amministrativo cessa altresì con l'adozione degli altri provvedimenti che chiudono la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per quanto si riferisce al caso della liquidazione giudiziale, in corrispondenza della relativa sentenza di apertura.

Conseguentemente, una volta intervenuta quest'ultima, il riparto di competenze tra l'organo gestorio e quello assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori.

Né può ritenersi il permanere in capo ai soci ricorrenti di un interesse ad una pronuncia dichiarativa della sussistenza della giusta causa in quanto, con la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza della nomina del liquidatore giudiziale.

Per quanto esposto, si dichiara l'improcedibilità del presente procedimento per sopravvenuto venir meno dei relativi presupposti in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società con sentenza del Tribunale di Fermo del 17/07/2025, quindi successiva al deposito del ricorso ex art. 120 *bis* CCII. (cfr. anche decreto del Tribunale di Catanzaro -Sezione Imprese- depositato dalla difesa del liquidatore).

La declaratoria di improcedibilità sopravvenuta rende ultroneo l'esame delle censure mosse dalle parti.

Né è possibile procedere alla sospensione del presente giudizio (in attesa della scadenza dei termini per l'impugnazione della citata sentenza di fallimento) come prospettato dalla difesa dei ricorrenti alla udienza del 23/07/2025 (senza specifica indicazione della norma di riferimento).

Nel procedimento di volontaria giurisdizione - che si svolgono nelle forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss c.p.c. (quale è quello in esame)- non trova applicazione l'istituto della sospensione disciplinato per i giudizi ordinari dagli artt. 295 e/o

337 c.p.c. (di cui difettano fra l'altro i relativi presupposti in quanto con riferimento alla prima norma il procedimento di liquidazione giudiziale si è concluso con la citata sentenza di apertura; con riferimento alla seconda disposizione ad oggi non è pendente il relativo giudizio di impugnazione della citata sentenza).

Comunque e più in generale va osservato che il procedimento camerale e il processo a cognizione piena operano su piani distinti e si svolgono l'uno indipendentemente dall'altro, e ciò in ragione delle differenze di forme, oggetto diretto e funzioni: infatti, il giudice camerale non può sospendere il procedimento volontario dipendente in attesa dello svolgimento del processo (sia esso contenzioso o non pregiudiziale) stante la natura del procedimento e dei provvedimenti relativi (sempre revocabili e modificabili e come tali non suscettibili di passare in giudicato).

Va altresì sottolineato – oltre all'incompatibilità tra i modi della cognizione piena e quelli della cognizione camerale, e al diverso regime di stabilità ed efficacia dei provvedimenti camerali e di quelli contenziosi – come le esigenze di celerità della tutela camerale impediscano tanto il simultaneo processo quanto l'applicabilità della sospensione ex artt. 295-337 c.p.c. alla procedura in camera di consiglio (se non è espressamente previsto).

L'esito del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 7337 e ss c.p.c. e l'art. 120 bis comma IV CCII

**DICHIARA**

L'improcedibilità del ricorso;

**COMPENSA**

Integralmente le spese di lite.

Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 23/07/2025

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Corinaldesi

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Pompetti Gabriella